Documento firmato digitalmente
Il Giudice
EZIO VENTURA

Sentenza n. 298/2024
Depositata il 03/05/2024
Il Segretario
LUCIA BONGIOVANNI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 16/04/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico

in data 16/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [redacted] depositato il [redacted]

proposto da

[redacted] - [redacted]

Difeso da
[redacted]
Salvatore Traina - TRNSVT83D23C351U

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Comune di Vittoria - Via Bixio 97019 Vittoria RG

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso dirigente.tributi@pec.comunevittoria-rg.it

Publiservizi Srl - [redacted]

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso publiservizi.ufficiolegale@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] IMU

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: come infra riportate
Resistente: come infra riportate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto presentato in data 17/02/2023 e depositato in data 12/06/2023 [redacted] nata a [redacted] il [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Traina giusta allegata procura, propone ricorso nei confronti del Comune di [redacted] e di Publiservizi S.r.l., Concessionaria del Comune di [redacted] avverso il sollecito di pagamento n. [redacted] notificato dalla Publiservizi S.r.l. il 26/01/2023, recante la somma di € 1.818,20 a seguito di ingiunzioni fiscali Imu precedentemente notificate.

Parte ricorrente eccepisce:
● la carenza di motivazione dell'atto opposto, poiché in nessuna parte dello stesso viene specificato di quale annualità si richiede il pagamento coattivo, tenuto conto che la ricorrente solo a seguito della notifica dell'atto in contestazione ha avuto conoscenza della pretesa avanzata dal Comune;
● la violazione della sequenza procedimentale degli atti, stante la mancata notifica dell'atto presupposto;
● la intervenuta decadenza del titolo esecutivo perché tardivamente notificato, e l'intervenuta prescrizione del credito.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare non dovuta la somma intimata in pagamento con l'atto impugnato per i motivi esposti, con vittoria di spese e compensi professionali.

Con controdeduzioni depositate in data 01/08/2023 il Comune di [redacted] ribadisce la legittimità del proprio operato, rilevando:
● il Comune, nella qualità di Ente impositore, ha emesso l'atto di accertamento presupposto all'intimazione impugnata (atto n. 3001, prot. n. 30370 del 23/07/2020) a mezzo del quale veniva accertato nei confronti della ricorrente quanto dovuto per omesso pagamento IMU annualità 2015;
● il predetto atto di accertamento, presupposto all'ingiunzione impugnata, è entrato nella sfera di conoscenza legale dell'interessata, in quanto tempestivamente e regolarmente notificato alla stessa a mezzo di raccomandata a/r del servizio di Poste Italiane, divenendo definitivo e inoppugnabile per mancata impugnazione.
Conclude perché la Corte voglia rigettare il ricorso in quanto privo di ogni fondamento, dichiararlo inammissibile rispetto al merito della pretesa; in via subordinata, qualora dovessero essere accertati vizi proprio nell'atto impugnato, ritenere estraneo il Comune di [redacted] e ritenerlo indenne dalle spese di lite; con vittoria di spese, diritti ed onorari di competenza.

Con controdeduzioni depositate in data 11/09/2023 si costituisce Publiservizi, rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted], la quale rileva:
● la convenuta società ha emesso l'impugnato provvedimento per conto del Comune di [redacted] sulla base di atti da quest'ultimo notificati e il cui omesso pagamento ha legittimato l'emissione dell'ingiunzione fiscale, impugnabile solo per vizi propri e non di merito, mentre unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente è l'ufficio impositore;
● le ingiunzioni fiscali sono state notificate nel pieno rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali come prorogati dalla disciplina emergenziale dovuta alla pandemia da Covid;
● l'ingiunzione fiscale contiene tutti gli elementi essenziali al fine di un'agevole comprensione da parte del contribuente ed è redatta riportando dettagliatamente le norme di riferimento e gli estremi degli avvisi propedeutici regolarmente notificati.

Conclude perché la Corte voglia in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto confermando la legittimità dell'avviso opposto, con vittoria di spese e competenze di causa.

In data 20/03/2024 parte ricorrente deposita mail di risposta Publiservizi e certificato storico di residenza.

Con memorie illustrative depositate in data 04/04/2024 parte ricorrente rileva che il Comune non dà prova di aver validamente notificato alla ricorrente gli avvisi di accertamento IMU relativi alle due annualità oggetto di impugnazione (2012-2013), e che l'indirizzo di spedizione riportato sulle buste postali delle due ingiunzioni fiscali è palesemente errato perché la ricorrente non risiedeva più in detto indirizzo ( ) già dal 17/02/2022, come si ricava dal certificato storico di residenza; chiede la distrazione di spese e compensi in favore del difensore.

In data 16/04/2024 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:

■ che parte ricorrente lamenta l'omessa notifica degli atti presupposti su cui è fondato il sollecito di pagamento; in particolare:
- ingiunzione Imu n. con data di notifica 24/03/2022, derivante da atto propedeutico avviso di accertamento IMU n. notificato il 21/02/2017;
- ingiunzione Imu n. con data di notifica 25/05/2022, derivante da atto propedeutico avviso di accertamento IMU n. notificato il 28/05/2018;

■ che a fronte di ciò non è stata fornita in giudizio prova compiuta della regolare notifica delle suddette ingiunzioni, dal momento che:
- il Comune di produce accertamento Imu 2015 n. del 23/07/2020 prot. del 23/07/2020, per un importo di € 965,00, con allegato avviso di ricevimento del 22/08/2020;
- Publiservizi deposita relate delle notifiche (per compiuta giacenza) effettuate nel maggio e luglio 2022 in Vittoria via ; tuttavia, come risultante dal certificato storico di residenza in atti, la residenza del ricorrente era già stata trasferita in già dal 17 febbraio 2022, ed ai sensi dell'art. 60 c. 3 del D.P.R. 600/1973 le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica;

■ che "in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" (Cass. Sentenza n. 13106 del 2020);

■ che tanto comporta l'illegittimità del sollecito di pagamento impugnato, con assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso;

■ che le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso. Condanna il Comune e Publiservizi S.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in oltre contributo unificato (se dovuto) ed accessori di legge, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.

Così deciso in Ragusa in data 16 aprile 2024.

Il Giudice monocratico